

ORDINANZA MUNICIPALE SUI PICCIONI

Il Municipio di Massagno, richiamati gli art. 107 lett. b/c, 132 LOC, 25 RALOC, e art. 139 Regolamento Comunale di Massagno emette la seguente

ORDINANZA SUI PICCIONI

- Scopo**
- Art. 1**
La presente ordinanza persegue lo scopo di tutelare la salute dei cittadini dal diffondersi di malattie virali trasmesse all'uomo dai piccioni, tramite un controllo sulla popolazione degli stessi. Essa intende altresì tutelare le proprietà pubbliche e private dalle conseguenze di una colonia eccessivamente numerosa di piccioni.
- Campo d'applicazione**
- Art. 2**
La presente ordinanza è applicabile in tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Massagno.
- Piccionaie**
- Art. 3**
- 1 Il Municipio di Massagno aderisce all'azione della Città di Lugano che ha provveduto alla messa in opera di piccionaie pubbliche sul proprio territorio comunale, dove i piccioni sono nutriti con mangimi adeguati e controllati.
 - 2 Il foraggiamento dei piccioni sul territorio giurisdizionale di Massagno è pertanto **vietato**. Sono esclusi dal divieto gli allevamenti privati e segnalati al Municipio.
- Sanzioni**
- Art. 4**
Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.
- Entrata in vigore**
- Art. 5**
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

Ing. Antonio Bottani

Damiano Ferrari

Approvata dal Municipio con Ris. Mun. 25 luglio 2000

Esposta agli albi comunali dal 28 luglio al 16 agosto 2000